

Gli appartamenti dei suddetti due stabili venivano assegnati ai soci della Cooperativa, ciascuno dei quali stipulava con l'Istituto una polizza di assicurazione sulla vita, vincolata a favore dell'Istituto stesso, e garanzia della quota di mutuo gravante l'appartamento assegnatogli; ciò per dare la possibilità all'Istituto, alla scadenza delle polizze stesse o prima, in caso di morte dell'assicurato, di rimborsarsi senz'altro della relativa quota di mutuo.

La restituzione all'Istituto della somma mutuata veniva pertanto fissata, per contratto alla scadenza della durata dei mutui (25 anni) e cioè nel 1952, per il 1° mutuo di L. 1.060.000, e nel 1953, per il secondo mutuo di L. 1.050.000, salvo le parziali estinzioni dei mutui stessi, eventualmente verificatesi in tali periodi per la premorienza dei soci assegnatari, mediante incameramento da parte dell'Istituto dei capitali assicurati.

L'Edile Assicurativa si obbligava d'altra parte a corrispondere all'Istituto, sulla somma mutuata, fino ad estinzione dei mutui